

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello e giudizio di rinvio: il divieto di nova riguarda le domande ed eccezioni in senso stretto, nonché le contestazioni in punto di fatto

Il divieto di nova sancito dall'[art. 345 c.p.c.](#) riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicitate in primo grado; ciò perchè nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale. Va quindi confermato è la logica stessa del sistema che esclude che in [appello](#) possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto e tanto, a maggior ragione, può ritenersi valido con riferimento al [giudizio di rinvio](#).

NDR: in senso conforme Cass. 13/10/2015, n. 20502; Cass. 28/02/2014, n. 4854; Cass. n. 4854/2014; Cass. n. 7878/2000; Cass. 13/10/2015, n. 20502; Cass. 11/01/2016, n. 191; Cass. 15/11/2016, n. 23199.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 1.2.2018, n. 2529

...omissis...

L'appello principale proposto dagli attori e l'appello incidentale proposto dalle Amministrazioni in relazione all'operata compensazione delle spese furono rigettati dalla Corte di appello di Catania con sentenza n. 526 del 23 marzo 2012, con compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.

Avverso la sentenza della Corte territoriale gli originari attori proposero ricorso per cassazione cui resistettero le Amministrazioni già indicate.

Questa Corte, con sentenza n. 15199/2013 del 18 giugno 2013, cassò la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, perchè si attendesse al principio, già dalla Corte da ultimo citata disatteso e secondo il quale, "a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea: nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11; in riferimento a detta situazione, poi, nessuna influenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui alla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43 - secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell'art. 2947 c.c. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato - trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore e cioè al 1 gennaio 2012."

Questa Corte, con la già richiamata sentenza, precisò che la Corte territoriale si sarebbe dovuta attenere al predetto principio e avrebbe poi dovuto esaminare la domanda nel merito o in ordine alle altre eventuali eccezioni e, qualora fossero stati ritenuti provati i presupposti sull'an debeat (quale, tra gli altri, l'effettiva iscrizione del singolo attore originario ad un corso di specializzazione iniziato nel periodo tra il 1982 ed il 1991, anche secondo la ripartizione dell'onere della prova individuata da Cass. 11 novembre 2011, n. 23577, o da Cass. 27 gennaio 2012, n. 1182), attenersi, per la liquidazione, ai criteri elaborati sul punto da questa Corte (a partire dalle sentenze 11 novembre 2011, n. 23558, o 13 marzo 2012, n. 3972) ed avrebbe dovuto provvedere, altresì, sulle spese del giudizio di legittimità.

I predetti medici provvidero all'instaurazione del giudizio di rinvio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca chiedendo che i convenuti venissero condannati al pagamento in favore di ciascuno di essi della somma di Euro 11.103,75 o alla diversa somma parametrata al criterio di liquidazione individuato da questa Corte per ciascun anno di frequenza al corso di specializzazione, oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, a far data dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio (3 maggio 2004) e dichiararono di rinunciare all'ulteriore danno di Euro 5.000,00 per il mancato riconoscimento dei titoli.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il predetto Ministero si costituirono con unica comparsa, chiedendo il rigetto dell'appello proposto nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, stante il giudicato formatosi sul punto con la sentenza del Tribunale, il rigetto dell'appello di *omissis* perchè immatricolatisi prima del 31 dicembre 1982 (così testualmente) nonchè l'appello *omissis* per aver essi frequentato corsi di specializzazione in branche non previste nelle invocate direttive, il rigetto dell'appello di tutti gli altri attori per carenza di prova in ordine all'impegno dei corsi; in via subordinata, il rigetto della pretesa alle somme indicate da controparte, dovendosi fare riferimento ai criteri stabiliti da questa Corte con la sentenza che aveva

disposto il rinvio e l'accoglimento dell'appello incidentale formulata con detta comparsa e, per l'effetto, la condanna degli appellanti in solido alle spese e ai compensi di tutti i gradi di giudizio.

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 13 gennaio 2016, rigettò l'impugnazione nei confronti *omissis*, accolse il gravame proposto dagli altri appellanti e, in riforma dell'impugnata sentenza, condannò la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento, in favore di questi ultimi della somma di Euro 6.713,94 per ogni anno di specializzazione, oltre interessi dalla data di notifica dell'atto di citazione del giudizio di primo grado sino al saldo; compensò tra le parti le spese di lite.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale *omissis* hanno proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui hanno resistito la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con unico controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell'ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo, rubricato "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Divieto di nova. Error in procedendo. Tipologia di Scuola. Questione sollevata per la prima volta in sede di giudizio di rinvio. Tardività ed inammissibilità dell'eccezione", i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui, premesso che "la circostanza che il corso di specializzazione rientra tra quelli contemplati dalla direttiva CEE è una circostanza che attiene al merito della domanda risarcitoria sottoposta a valutazione giudiziale e la cui sussistenza il giudice ben può rilevare ex officio", ha affermato che "non ha rilievo... il fatto che l'estraneità dei corsi frequentati dai medici sopra indicati... non sia stato tempestivamente sottolineato dalle amministrazioni appellate, trattandosi di mera difesa non soggetta a preclusioni. Nè può opinarsi diversamente in considerazione del fatto che tale difesa sia stata svolta nel presente giudizio di rinvio", e, quindi, pur riconoscendo la novità della questione, ha ritenuto ex officio di poterla rilevare.

Ad avviso dei ricorrenti, la tipologia di Scuola frequentata, posta a fondamento della domanda introduttiva del giudizio, costituisce una circostanza di fatto che l'Avvocatura erariale ha contestato solo nel giudizio di rinvio mentre su tale questione le parti avrebbero dovuto prendere posizione nel rispetto delle preclusioni scandite dal codice di rito, sicchè la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere la questione inammissibile perchè tardivamente sollevata.

2.1. Il motivo è fondato.

Ed invero la questione in parola, sollevata nella specie dalle Amministrazioni pubbliche solo in sede di rinvio, è inammissibile e tale sarebbe stata, peraltro, già in appello, ostandovi il divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c., che riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado e ciò perchè nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio *prioris instantiae* in *iudicium novum*, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale. Come già affermato da questa Corte (Cass. 13/10/2015, n. 20502; v. anche Cass. 28/02/2014, n. 4854), "è la logica stessa del sistema che esclude che in appello... possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto (cfr., ad esempio, Cass. n. 4854/2014 e Cass. n. 7878/2000)" (Cass. 13/10/2015, n. 20502) e tanto, a maggior ragione, può ritenersi valido con riferimento al giudizio di rinvio (v. anche Cass. 11/01/2016, n. 191 e 15/11/2016, n. 23199).

3. Dall'accoglimento del primo motivo del ricorso resta assorbito l'esame del secondo motivo, rubricato "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,324 e 329 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Giudicato endoprocessuale. Mancata impugnazione. Definitività della statuizione di primo grado relativa alla fondatezza della domanda. Error in procedendo", con il quale i ricorrenti sostengono che la Corte di merito avrebbe comunque errato nel non ritenere la fondatezza della pretesa azionata quale questione già decisa e passata in giudicato, in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto fondata la loro pretesa e rigettato la domanda solo in accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata ex adverso. Si evidenzia, peraltro, al riguardo che questa Corte, già con la sentenza n. 15199 del 2013, come sopra evidenziato, ha precisato che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare la domanda nel merito o in ordine alle altre eventuali eccezioni e, qualora fossero stati ritenuti provati i presupposti sull'an debeatur (quale, tra gli altri, l'effettiva iscrizione del singolo attore originario ad un corso di specializzazione iniziato nel periodo tra il 1982 ed il 1991, anche secondo la ripartizione dell'onere della prova individuata da Cass. 11 novembre 2011, n. 23577, o da Cass. 27 gennaio 2012, n. 1182), avrebbe dovuto attenersi per la liquidazione ai criteri elaborati sul punto da questa Corte (a partire dalle sentenze 11 novembre 2011, n. 23558, o 13 marzo 2012, n. 3972).

4. Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

5. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

pqm

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catania in diversa composizione.